

**ACCORDO QUADRO**  
**tra**  
**CLUB ALPINO ITALIANO**  
**E**  
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI**

**per**  
**“Attività di Ricerca e Didattica su tematiche legate a Tutela e Sviluppo dei Territori Montani Appenninici”**

L'anno 2025, in data per la quale fa fede quella impressa con la firma digitale,

il **CLUB ALPINO ITALIANO**, di seguito denominato **CAI**, con sede legale in Via E. Petrella 19, 20124 Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, rappresentato dal Presidente generale e legale rappresentante dott. arch. Antonio Montani, in qualità di legale rappresentante dell'Ente,

E

il **DAFNE\_ Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Via S. Camillo De Lellis (VT) 01100 Viterbo - C.F. 80029030568 e P.IVA 00575560560**, rappresentato dal Prof. Simone SEVERINI, nato a MANZIANA (RM) il 28/01/1963, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento e autorizzato alla stipula del presente atto dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 12/05/2025, indirizzo pec: [procollo@pec.IL.DAFNE.it](mailto:procollo@pec.IL.DAFNE.it),

di seguito indicate “Parti”,

**PREMESSO CHE**

- il CAI si occupa di alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, oltre che della difesa del loro ambiente naturale.
- Il DAFNE, attraverso il Corso di Laurea in Scienze della Montagna, ha lo scopo di promuovere, attuare, coordinare e sviluppare attività di ricerca e didattiche inerenti al territorio montano, con particolare riferimento alle tematiche d'interesse agro-forestale ed ambientale e con l'obiettivo di fornire strumenti innovativi con cui assicurare lo sviluppo sostenibile delle aree montane e la salvaguardia delle loro risorse naturali. Il Corso di Laurea in Scienze della Montagna si pone come punto di incontro culturale e scientifico per ricercatori e tecnici provenienti dalle diverse zone montane, sia italiane che straniere, promuovendo seminari e convegni ed implementando programmi di collaborazione e di scambio.
- le Parti condividono il comune interesse a concorrere allo sviluppo culturale e alla valorizzazione del territorio montano, ovvero all'avanzamento nell'analisi delle tematiche montane dal punto di vista didattico, divulgativo e di ricerca.
- le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione attraverso la stipula del presente atto, finalizzato a disciplinare lo svolgimento di programmi di interesse comune e a regolamentare future attività da compiere in sinergia.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

**Articolo 2 - Finalità**

Fine dell'Accordo Quadro è quello di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le Parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del DAFNE e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- divulgazione ed informazione;

- attività, stage in ambiente;
- collaborazioni su ricerche scientifiche.

Scopo comune della collaborazione sarà promuovere e diffondere conoscenze ed attività per promuovere tutela e sviluppo sostenibile delle aree interne e montane.

### **Articolo 3 - Attività**

1. La collaborazione potrà riguardare:

- a) attività di collaborazione scientifica;
- b) attività di supporto alla didattica;
- c) attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate.

Il tutto come di seguito specificato:

#### **A) Collaborazione Scientifica**

Il DAFNE e il CAI promuoveranno la collaborazione fra le parti nei settori di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali attraverso le forme di collaborazione sottoindicate:

1. collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
2. partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti.

#### **B) Supporto alla didattica**

Il CAI dichiara la propria disponibilità ad offrire al DAFNE supporto per attività formative esemplificate nelle forme seguenti:

1. collaborazione di tecnici specializzati, titolati, dirigenti e ricercatori qualificati del CAI, individuati dagli organi competenti del DAFNE per lo svolgimento di attività formative complementari ed integrative;
2. possibilità di accesso, per studenti, Docenti e Ricercatori del DAFNE alle strutture del CAI;
3. attività didattiche svolte in collaborazione che potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni o tirocini, l'organizzazione di visite ed escursioni, conferenze, dibattiti e seminari.

#### **C) Ricerca, consulenza e/o formazione commissionate**

Le Parti potranno stipulare specifici accordi scritti, con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
2. attività di formazione svolte dal DAFNE per conto del CAI;
3. attività di ricerca affidate dal CAI al DAFNE.

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti.

### **Articolo 4 - Convenzioni attuative**

1. La collaborazione tra il CAI e il DAFNE, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di apposite convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo Quadro e della normativa vigente.

2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale ed eventualmente finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermate nella loro piena validità le convenzioni attuative sottoscritte in data precedente alla stipulazione del presente Atto.

### **Articolo 5 - Risorse**

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie e/o umane e strumentali, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 4.

### **Articolo 6 - Responsabili**

Per l'attuazione delle attività oggetto della collaborazione, ciascuna Parte designa un referente:

- per il CAI è designato il Socio Luigi Lozzoli;
- per il DAFNE è designato il Prof. Alfredo Di Filippo.

Al termine dell'Accordo Quadro, i responsabili redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

### **Articolo 7 - Durata e decorrenza**

Il presente Accordo Quadro entra in vigore alla data della stipula del medesimo ed avrà validità di 3 (tre) anni. La data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

Al termine, esso potrà essere rinnovato previa comunicazione scritta di una Parte, che venga accettata espressamente dall'altra, con i medesimi termini.

### **Art. 8 - Recesso o scioglimento**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno effetto retroattivo.

### **Articolo 9 - Obblighi di riservatezza**

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo unanime consenso scritto e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

### **Articolo 10 - Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle Parti nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi attuativi del presente accordo. Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione e tutela della salute del proprio personale o dei collaboratori impegnati nelle attività comuni. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del CAI sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

### **Articolo 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Si informa che, ai fini del presente Accordo di Ricerca, il Titolare del Trattamento, è:

- per IL DAFNE, il titolare del trattamento dei dati è il Rettore pro tempore ed il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di Via Santa Maria in Gradi n. 4, 01100 Viterbo, all'indirizzo e-mail: dpo@unitus.it.
- per CAI il titolare del trattamento dei dati è il Club Alpino Italiano, nella persona del Presidente pro tempore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di Via Petrella n. 19, 20124 Milano, all'indirizzo e-mail dpo@cai.it.

### **Articolo 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto ad usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (includere abbreviazioni).

**Art. 13 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo Quadro, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

**Art. 14 - Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

**Art. 15 - Bollo e registrazione**

Il presente Accordo Quadro viene redatto in originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Esso è soggetto all'imposta di bollo, che sarà assolta dall'Università degli Studi della Tuscia in modalità virtuale come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Viterbo prot. 30772 del 20/04/202, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Milano,

Viterbo,

Club Alpino Italiano

Università degli Studi della Tuscia  
DAFNE - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

Il Presidente Generale  
Arch. Antonio Montani

Il Direttore  
Prof. Simone Severini